

**R.D. 11 marzo 1935, n. 281 <sup>(1)</sup>.**

**Approvazione del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1935, n. 80.

È approvato l'unito regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, composto di 85 articoli, visto, d'ordine nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

**Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province**

Artt.

TITOLO I	- Concorsi a posti di ufficiale sanitario.	
Capo I	- Concorso complessivo per provincia:	
Sez. I	- Bando di concorso . . . . .	1 - 3
Sez. II	- Ammissione al concorso. . . . .	4 - 7
Sez. III	- Svolgimento del concorso. . . . .	8 - 23
Sez. IV	- Nomina. . . . .	24 - 28
Sez. V	- Disposizioni speciali . . . . .	29
Capo II	- Concorso per singoli posti. . . . .	30 - 33
TITOLO II	- Concorsi a posti di sanitario condotto.	
Capo I	- Concorso complessivo per provincia:	
Sez. I	- Bando di concorso . . . . .	34 - 36
Sez. II	- Ammissione al concorso. . . . .	37 - 43
Sez. III	- Svolgimento del concorso. . . . .	44 - 55
Sez. IV	- Nomina e trasferimenti. . . . .	56 - 57
Capo II	- Concorso per titoli . . . . .	58 - 59
TITOLO III	- Concorsi a posti negli uffici sanitari comunali . . . . .	60 - 66
TITOLO IV	- Concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi della provincia.	
Capo I	- Concorsi a posti nei laboratori provinciali di igiene e profilassi:	
Sez. I	- Concorso a posti di assistente. . . . .	67 - 75
Sez. II	- Concorsi a posti direttivi. . . . .	76 - 78
Capo II	- Concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi integrativi di assistenza, vigilanza igienica e profilassi . . . . .	79 - 80
TITOLO V	- Disposizioni generali e transitorie:	

Capo I	- Disposizioni generali . . . . .	81 - 82
Capo II	- Disposizioni transitorie. . . . .	83 - 85

---

## TITOLO I

### Concorsi a posti di ufficiale sanitario

#### Capo I - Concorso complessivo per provincia

##### Sezione I - Bando di concorso

**1.** I concorsi a posti di ufficiale sanitario comunale o consorziale, preveduti nel primo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(2)</sup>, hanno luogo per titoli ed esame.

Essi sono indetti dal prefetto <sup>(3)</sup>, nel mese di dicembre di ogni anno, per il numero dei posti vacanti nella provincia alla data del 30 novembre dell'anno medesimo.

---

(2) Emanato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

(3) Ora, medico provinciale per effetto degli artt. 4 e 6 [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), istitutiva del Ministero della sanità.

---

**2.** Il bando di concorso deve contenere l'elenco dei posti vacanti e, inoltre, l'indicazione:

a) dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti assegnati a ciascun posto, deliberati a norma di legge;

b) delle prove di esame e del programma particolareggiato;

c) degli eventuali obblighi inerenti ai singoli posti, stabiliti nel regolamento provinciale;

d) dell'estensione e popolazione di ciascun comune o consorzio per cui è indetto il concorso.

---

**3.** Il bando di concorso è pubblicato, almeno sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, nel Foglio annunci legali della provincia <sup>(3/a)</sup> e, per tutto il tempo suddetto, all'albo pretorio della prefettura e in quello dei comuni interessati.

Entro lo stesso termine è pure pubblicato, per estratto, nella Gazzetta ufficiale del regno.

Copia del bando e contemporaneamente trasmessa dal prefetto <sup>(3)</sup> al Ministero dell'interno <sup>(4)</sup>, alle competenti organizzazioni sindacali, nazionali e della provincia, e alla sezione sanitaria dell'associazione nazionale del pubblico impiego <sup>(5)</sup>.

-----

(3/a) I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

(3) Ora, medico provinciale per effetto degli artt. 4 e 6 L. 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità.

(4) Ora, Ministero della sanità per effetto degli artt. 1 e 2, L. 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva di tale Ministero.

(5) L'aggettivo «fascista», riferito all'Associazione nazionale del pubblico impiego nella formulazione originaria di detto comma, è stato soppresso dall'art. 3, R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.

---

## Sezione II - Ammissione al concorso

4. Gli aspiranti ai posti di ufficiale sanitario debbono far pervenire al prefetto <sup>(3)</sup> che ha indetto il concorso, entro il termine fissato nel bando, domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dal registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 <sup>(6)</sup>;

b) certificato di cittadinanza italiana <sup>(7)</sup>.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del comune o dei comuni ove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio <sup>(7)</sup>;

d) certificato generale penale <sup>(7)</sup>;

e) certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

È in facoltà del prefetto <sup>(7/a)</sup> di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne l'idoneità al servizio;

f) laurea in medicina e chirurgia e, qualora la laurea non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto. Tali documenti debbono essere esibiti in originale o in copia notarile;

g) certificato di iscrizione nell'albo professionale;

h) certificato rilasciato dal segretario federale del partito nazionale fascista, attestante la appartenenza del concorrente al partito. È dispensato dal presentare tale certificato il concorrente mutilato o invalido di guerra <sup>(8)</sup>;

i) stato di famiglia del concorrente, se questi sia coniugato o vedovo con prole;

l) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva;

m) quietanza di tesoreria comprovante il versamento nella contabilità speciale della prefettura della somma di lire 500 <sup>(9)</sup>.

La domanda e i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo, i documenti debitamente legalizzati <sup>(10)</sup>; quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), g), h) e i) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

Nella domanda gli interessati dovranno indicare, a pena di esclusione dal concorso, le sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intendono concorrere.

Gli aspiranti, i quali, alla data del bando, siano in servizio, in pianta stabile, presso una pubblica amministrazione, sono esonerati dalla presentazione dei documenti elencati nelle lettere b), c), d) ed e); in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente bollo dall'amministrazione suddetta, legalizzato <sup>(10)</sup>, che ne attesti la permanenza in servizio.

I candidati a concorsi indetti in diverse province debbono presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo a una sola di esse i documenti in originale e a ciascuna delle altre in copia integrale debitamente autenticata.

-----

(3) Ora, medico provinciale per effetto degli artt. 4 e 6 [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), istitutiva del Ministero della sanità.

(6) Recava norme sulla formazione e il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile. Vedi, ora, l'art. 184, [R.D. 9 luglio 1939, n. 1238](#).

(7) Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali, vedi, ora, l'art. 2, [D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678](#), riportato alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

(7) Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali, vedi, ora, l'art. 2, [D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678](#), riportato alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

(7) Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali, vedi, ora, l'art. 2, [D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678](#), riportato alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

(7/a) Vedi la nota 3 all'art. 1.

(8) La lettera *h*) deve ritenersi abrogata in seguito alla soppressione del Partito nazionale fascista operata dall'art. 1, [R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704](#).

(9) La misura della somma indicata nel comma è stata così aumentata, mediante moltiplicazione per dieci volte dell'importo originario, per effetto dell'art. 1, [D.Lgs.C.P.S. 27 settembre 1947, n. 1098](#).

(10) Vedi, ora, sulla legalizzazione di firme, il [D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678](#), riportato alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

(10) Vedi, ora, sulla legalizzazione di firme, il [D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678](#), riportato alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

---

5. Il limite d'età di anni trentadue <sup>(11)</sup> per le ammissioni ai concorsi è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è stabilito in anni trentanove per i mutilati e invalidi per la causa nazionale e per i decorati al valore militare <sup>(12)</sup>.

Per coloro che risultino iscritti, senza interruzione, al partito nazionale fascista prima del 28 ottobre 1922 tutti i limiti suddetti sono elevati di quattro anni <sup>(13)</sup>.

Sono ammessi al concorso, indipendentemente dal limite di età:

a) i medici provinciali <sup>(14)</sup> e i medici provinciali aggiunti <sup>(15)</sup> che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica;

b) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiali sanitari, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medicomicrografici di laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

c) gli ufficiali sanitari in pianta stabile che, per effetto dell'unione in consorzio di più comuni per il servizio di vigilanza igienica e di profilassi, vengano a rimanere privati del posto, purché non siano trascorsi cinque anni dalla data di effettiva cessazione dal servizio.

-----  
(11) Ora, trentacinque anni, per effetto della [L. 5 marzo 1961, n. 201](#), riportata al n. C/X di questa voce.

(12) Per l'elevazione del limite di età indicato nel comma e per le categorie cui esso si riferisce, vedi ora, la [L. 5 marzo 1961, n. 201](#), riportata al n. C/X di questa voce. Vedi, anche, la [L. 2 agosto 1957, n. 676](#), riportata al n. C/VII di questa voce.

(13) Il comma deve ritenersi abrogato dall'art. 10, [D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 301](#), recante norme sulla revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

(14) Ora, medici provinciali capi e medici provinciali superiori, per effetto degli artt. 2, D.Lgs.Lgt. 8 maggio 1948, n. 1204; 12 e 73, [D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16](#) e 1 e 3, [D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750](#).

(15) Ora, medici provinciali di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, per effetto degli artt. 2, D.Lgs.Lgt. 8 maggio 1948, n. 1204; 12 e 73, [D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16](#) e 1 e 3, [D.P.R. 11 agosto 1959 n. 750](#).

---

6. I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che non deve essere superato alla data del bando di concorso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è ammessa la produzione di titoli o documenti a corredo. Quando i documenti uniti alla domanda non siano in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo o non siano debitamente legalizzati <sup>(10)</sup>, l'interessato dovrà essere invitato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a rettificarli entro il termine di quindici giorni. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo invito.

-----

(10) Vedi, ora, sulla legalizzazione di firme, il [D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678](#), riportato alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

---

7. L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato dal medico provinciale.

Il provvedimento è definitivo <sup>(16)</sup>.

-----

(16) Così sostituito dall'art. 1, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

### **Sezione III - Svolgimento del concorso**

8. La Commissione giudicatrice del concorso è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:

a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene e uno di clinica o patologia medica; uno di essi è scelto su terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi;

c) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso <sup>(16/a)</sup>;

d) di un ufficiale sanitario, capo d'ufficio sanitario comunale designato dai Comuni interessati.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione giudicatrice, il commissario impedito viene definitivamente sostituito da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene <sup>(17)</sup>.

-----  
[\(16/a\)](#) Vedi [L. 8 marzo 1968, n. 220](#), riportata al n. C/XIII.

[\(17\)](#) Così sostituito dall'art. 2, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

**9.** Il medico provinciale, con il decreto di nomina della Commissione giudicatrice del concorso, stabilisce anche la sede e la data d'inizio delle prove di esame.

Il provvedimento del medico provinciale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale stesso, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale <sup>(18)</sup>.

-----  
[\(18\)](#) Così sostituito dall'art. 3, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

**10.** Per ogni giorno di adunanza è assegnata la medaglia di presenza di lire 25 per i componenti della commissione giudicatrice e di lire 20 per il segretario.

Ai componenti predetti, che non abbiano la loro residenza nel luogo di svolgimento del concorso, sono inoltre dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità diaria nella misura di lire 70, quando non appartengano a personale dipendente dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, nel qual caso è dovuta l'indennità diaria inerente al loro grado, in conformità delle norme rispettivamente in vigore.

Nel caso preveduto nel secondo comma dell'articolo precedente, ai componenti della commissione giudicatrice spetta una sola medaglia di presenza per ogni giorno di adunanza, indipendentemente dal numero dei concorsi affidati al giudizio della commissione.

Le medaglie e le indennità predette sono soggette alle ritenute e decurtazioni di legge <sup>(19)</sup>.

-----  
[\(19\)](#) Vedi, ora, per la materia disciplinata dall'articolo il [D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5](#), recante norme sui compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle

Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali.

---

**11.** Le spese del concorso sono liquidate dal prefetto <sup>(20)</sup>, e, dedotto l'ammontare del fondo costituito ai sensi della lettera m) del precedente art. 4, sono poste a carico dei comuni o dei consorzi interessati e ripartite per metà in parti uguali e per metà in rapporto al numero dei concorrenti a ciascun posto.

Il prefetto <sup>(20)</sup> può chiedere ai comuni o ai consorzi interessati una anticipazione di fondi per le spese del concorso.

Quando la commissione è incaricata di giudicare concorsi di più province, la liquidazione delle spese e il reparto per provincia sono fatti dal Ministero, in misura proporzionale al numero dei posti messi a concorso in ciascuna provincia.

-----

[\(20\)](#) Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

[\(20\)](#) Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

---

**12.** Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio di ruolo prestato in qualità di ufficiale sanitario;

b) docenza in igiene pubblica;

c) servizio di ruolo prestato presso uffici sanitari comunali, laboratori provinciali di igiene e profilassi, istituti universitari di igiene o in posti dei ruoli dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) specializzazione in igiene;

e) servizio prestato con regolare nomina presso ospedali in reparti di isolamento per malattie infettive; servizi d'interino o provvisorio di durata non inferiore a sei mesi in qualità di ufficiale sanitario;

f) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico delle forze armate;

g) idoneità conseguita in precedente concorso per ufficiale sanitario;

k) servizio prestato con regolare nomina presso reparti ospedalieri diversi da quello indicato nella lettera e) <sup>(21)</sup>;

h) altri incarichi e servizi;

i) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea;

l) pubblicazioni ed altri lavori scientifici <sup>(22)</sup>.

Non sono ammessi lavori manoscritti, dattilografati o in bozze di stampa.

I titoli indicati nelle lettere h), i) ed l), che non attengono direttamente alle discipline inerenti al posto messo a concorso, non possono essere presi in considerazione. Quelli di cui alla precedente lettera l) debbono essere prodotti possibilmente in cinque esemplari.

Alla domanda di ammissione ciascun candidato deve allegare, a pena di esclusione dal concorso, l'elenco dei titoli in sette esemplari. Una copia dell'elenco, firmata dal prefetto <sup>(22/a)</sup>, è restituita all'interessato.

-----

<sup>(21)</sup> Vedi, in proposito, la [L. 10 luglio 1960, n. 735](#), riportata al n. C/IX.

<sup>(22)</sup> Comma così sostituito dall'art. 4, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

<sup>(22/a)</sup> Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

---

**13.** L'esame consiste in due prove pratiche, due prove scritte e una prova orale e verte sulle seguenti materie:

Prove pratiche:

a) microscopia, batteriologia e chimica applicata all'igiene;

b) esame clinico di un infermo con speciale riguardo alla diagnosi delle malattie infettive.

Prove scritte:

a) etiologia, epidemiologia, diagnosi e profilassi delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle da origine alimentare;

b) igiene generale e speciale.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte e pratiche;

b) la legislazione sanitaria e corporativa del regno;

c) nozioni di statistica demografica e in particolare di statistica sanitaria.

I programmi particolareggiati per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno <sup>(23)</sup>.

-----  
**(23)** Ora, Ministro per la sanità, per effetto degli articoli 1 e 2, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#). Per il programma particolareggiato dell'esame previsto nell' articolo, vedi il n. 1 del [D.M. 15 aprile 1935](#), riportato al n. C/II di questa voce.

---

**14.** Ogni commissario dispone di dieci punti per il giudizio dei titoli, di dieci punti per ciascuna delle prove pratiche e scritte, di dieci punti per la prova orale.

La votazione per ogni singola prova è costituita dalla somma dei punti attribuiti al candidato da ciascun commissario.

Non è ammesso alle prove scritte il candidato che non abbia ottenuto almeno sei decimi dei punti nelle prove pratiche. Non è ammesso alla prova orale il candidato che non abbia ottenutouna media pari a sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi dei punti in ciascuna di esse.

Non può essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti nella prova orale.

-----

---

**15.** La commissione giudicatrice stabilisce le modalità e la durata delle prove pratiche e, alla fine delle singole prove, può richiedere ai candidati una breve relazione scritta.

Le prove scritte si danno una per giorno durante il periodo di otto ore consecutive per ciascuna di esse.

La prova orale non può durare oltre un'ora per ciascun candidato.

-----

---

**16.** Nei giorni stabiliti per lo svolgimento delle prove pratiche la commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali occorrenti.

È vietato ai concorrenti, sotto pena di esclusione dall'esame, di portare seco apparecchi o materiali proprii, a meno che la commissione non li abbia espressamente autorizzati.

Alle prove pratiche, oltre al segretario, debbono essere contemporaneamente presenti almeno due membri della commissione specialmente delegati di riferire sulla capacità e abilità di ciascun concorrente alla commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto, il suo voto.

-----

---

**17.** Nei giorni stabiliti per le prove scritte la commissione riunita formula tre temi sulle materie del programma da svolgere nel giorno.

I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della commissione.

All'ora stabilita per ciascuna prova il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, e previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Alle prove scritte debbono presenziare almeno due componenti della commissione e il segretario.

-----

---

**18.** Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro, di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice. Essi non debbono portare appunti, né libri, né pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta, fornita dalla commissione giudicatrice, recante apposito contrassegno.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le leggi, i decreti o altre pubblicazioni che la commissione stessa eventualmente stabilisse con speciale deliberazione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse, e ha facoltà di emanare i provvedimenti necessari.

-----

---

**19.** Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna al commissario presente.

La busta è firmata sul rovescio da un commissario e dal segretario, che vi pone l'indicazione del mese, giorno e ora di consegna.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati e firmati dal presidente della commissione giudicatrice, da uno dei membri e dal segretario, al quale vengono consegnati per la custodia.

I pieghi sono aperti, alla presenza della commissione quando essa deve procedere all'esame degli scritti, materia per materia.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati.

-----

---

**20.** La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno di essi, risultante dalla somma:

- a) dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli;
- b) della media, espressa in cinquantesimi, delle votazioni conseguite nel complesso delle prove pratiche;
- c) della media, espressa in cinquantesimi, delle votazioni conseguite nel complesso delle prove scritte;
- d) dei punti conseguiti nella prova orale.

A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176 <sup>(24)</sup>.

-----

[\(24\)](#) Riportato al n. A/II di questa voce.

---

**21.** In conformità delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(25)</sup> la commissione giudicatrice può dichiarare inefficace l'esito del concorso per uno o più posti, sempre quando, tenute presenti le dichiarazioni fatte dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione, relativamente alle sedi per le quali ciascuno di essi ha inteso concorrere, ritenga che, per la speciale importanza del posto nessuno dei concorrenti abbia la preparazione sufficiente per coprirlo.

Di questa facoltà la commissione non può valersi quando vi siano concorrenti che, nel complesso delle votazioni, abbiano riportato una media di punti non inferiore ai quaranta cinquantesimi.

-----

[\(25\)](#) Emanato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

---

**22.** Di tutte le operazioni dell'esame, delle deliberazioni prese dalla commissione si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Si deve redigere separato verbale, per ciascun concorso, quando la commissione è incaricata di giudicarne simultaneamente più di uno.

Il verbale e gli atti del concorso sono, a cura del presidente e del segretario della commissione giudicatrice, consegnati alla prefettura <sup>(26)</sup>.

-----

(26) Ora, Ufficio del medico provinciale, per effetto degli artt. 4 e 6, L. 13 marzo 1958, n. 296, che ha istituito il Ministero della sanità.

---

**23.** Il medico provinciale approva la graduatoria dei candidati idonei e ne dispone l'inserzione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Foglio annunci della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento del medico provinciale decorre, nei confronti delle persone non direttamente contemplate nel provvedimento, dalla data di pubblicazione di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica <sup>(27)</sup>.

-----

(27) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211.

---

#### **Sezione IV - Nomina**

**24.** I candidati risultati idonei sono nominati con decreto del prefetto <sup>(28)</sup> secondo l'ordine della graduatoria, sino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso, per la sede che avranno indicata per prima nell'ordine delle loro preferenze.

Se tale sede è già assegnata ad altro candidato che precede in graduatoria, la nomina è conferita per la sede indicata successivamente e così di seguito.

Se manca una successiva indicazione il candidato non ha diritto alla nomina.

Il provvedimento del prefetto <sup>(28)</sup> è pubblicato nei modi e termini stabiliti nell'articolo precedente per la graduatoria del concorso.

-----

(28) Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

(28) Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

---

**25.** Il provvedimento di nomina dell'ufficiale sanitario deve stabilire il termine entro il quale esso deve assumere servizio.

L'ufficiale sanitario, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine predetto, è dichiarato rinunciatario.

Nel caso in cui l'ufficiale sanitario per giustificato motivo, assuma servizio in ritardo, la nomina decorre, agli effetti economici e agli effetti del periodo di esperimento, dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

-----

---

**26.** In caso di mancata accettazione del posto da parte del prescelto o di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, che si verifichi entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale, è nominato il concorrente dichiarato idoneo che lo segue immediatamente nella graduatoria stessa e che abbia chiesto quella, sede in ordine di preferenza.

Se quest'ultimo avesse già conseguito la nomina per altra sede, sarà interpellato e invitato a dichiarare, entro il termine perentorio di quindici giorni, se accetta la sede resasi vacante.

Scaduto inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario e il posto verrà assegnato al candidato che lo segue in graduatoria.

Nel caso preveduto nel secondo comma si procede al conferimento del nuovo posto vacante, anche se, nelle more, sia trascorso il termine di sei mesi.

-----

---

**27.** La promessa e il giuramento, prescritti nell'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(29)</sup>, sono prestati dinanzi al prefetto <sup>(28)</sup>, alla presenza di due testimoni e di un segretario.

Di essi viene redatto verbale in bollo, che è firmato da tutti gli intervenuti e conservato presso la prefettura <sup>(30)</sup> fra gli atti personali dell'ufficiale sanitario.

Copia del verbale, in carta semplice, è rilasciata all'interessato.

-----

<sup>(29)</sup> Emanato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

<sup>(28)</sup> Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

<sup>(30)</sup> Ora, Ufficio del medico provinciale. Vedi la nota 26 all'art. 22.

---

**28.** Se l'ufficiale sanitario rifiuti di prestare o non presti, senza giustificato motivo, entro il termine assegnatogli, la solenne promessa di fedeltà o il giuramento, il prefetto <sup>(28)</sup>, fatta constare l'inadempienza o il rifiuto ne pronuncia la decadenza.

Il provvedimento relativo è notificato all'interessato a mezzo del messo comunale.

-----

[\(28\)](#) Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

---

### **Sezione V - Disposizioni speciali**

**29.** Gli incarichi temporanei a posti di ufficiale sanitario previsti nel regolamento provinciale saranno preferibilmente conferiti dal prefetto <sup>(31)</sup> ai sanitari risultati idonei in precedenti concorsi e che non abbiano ottenuto la nomina.

-----

[\(31\)](#) Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

---

### **Capo II - Concorso per singoli posti**

**30.** Il prefetto <sup>(31)</sup>, quando sia il caso di avvalersi della facoltà prevista nel terzo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(32)</sup>, dovrà informarne preventivamente il Ministero, comunicando anche le sue proposte per l'eventuale applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 35 del testo unico suddetto.

-----

[\(31\)](#) Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

[\(32\)](#) Emanato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

---

**31.** Gli aspiranti al posto di ufficiale sanitario, nei concorsi indicati nell'articolo precedente, debbono far pervenire al prefetto <sup>(31)</sup>, entro il termine fissato, domanda redatta in competente bollo, corredata dei documenti indicati nel precedente art. 4.

-----

[\(31\)](#) Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

---

**32.** Nei concorsi per soli titoli, la Commissione giudicatrice e presieduta da un consigliere di Stato ed è composta:

a) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene ed uno di clinica o patologia medica; uno di essi è scelto su terna proposta dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici;

b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

d) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale capo, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;

e) di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale, designato dai Comuni interessati <sup>(32/a)</sup>.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario <sup>(33)</sup>.

-----  
[\(32/a\)](#) Vedi, [L. 8 marzo 1968, n. 220](#), riportata al n. C/XIII.

[\(33\)](#) Così sostituito dall'art. 6, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

**33.** Nei concorsi predetti non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti.

-----

---

## TITOLO II

### Concorsi a posti di sanitario condotto

#### Capo I - Concorso complessivo per provincia

##### Sezione I - Bando di concorso

**34.** I concorsi a posti di sanitario condotto, preveduti nell'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(32)</sup>, hanno luogo per titoli ed esame.

-----

[\(32\)](#) Emanato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

---

**35.** Entro il 10 dicembre di ogni anno il podestà <sup>(34)</sup>, il presidente del consorzio o il presidente dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, nel caso preveduto nell'art. 58 del testo unico

delle leggi sanitarie, trasmettono al prefetto <sup>(35)</sup> l'elenco dei posti di sanitario condotto, vacanti al 30 novembre dell'anno medesimo, per i quali deve essere indetto il pubblico concorso.

Entro il mese di dicembre il prefetto <sup>(36)</sup> indice i concorsi per il numero dei posti complessivamente vacanti nella provincia in ciascuna categoria di sanitari.

-----  
(34) Ora, sindaco, per effetto dell'art. 1, R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111, che recava norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle province.

(35) Ora, medico provinciale o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per effetto degli artt. 4 e 6, L. 13 marzo 1958, n. 296, che ha istituito il Ministero della sanità.

(36) Ora, medico provinciale o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici. Vedi la nota 35 all'art. 35.

---

**36.** Il bando di concorso, contenente le indicazioni prevedute nell'art. 2, è pubblicato nei modi e termini stabiliti nell'art. 3 ed è comunicato dal prefetto <sup>(36)</sup> al Ministero dell'interno <sup>(37)</sup>, alle organizzazioni sindacali, nazionale e della provincia, e alla sezione sanitaria dell'associazione nazionale del pubblico impiego <sup>(38)</sup>.

-----  
(36) Ora, medico provinciale o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici. Vedi la nota 35 all'art. 35.

(37) Ora, Ministero della sanità, per effetto degli articoli 1 e 2, L. 13 marzo 1958, n. 296, che ha istituito detto Ministero.

(38) L'aggettivo «fascista», riferito all'Associazione nazionale del pubblico impiego nella formulazione originaria dell'articolo, è stato soppresso dall'art. 3, R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.

---

## Sezione II - Ammissione al concorso

**37.** Gli aspiranti ai posti di sanitario condotto, debbono far pervenire al prefetto <sup>(36)</sup> che ha indetto il concorso, entro il termine stabilito nel bando, domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei documenti indicati nelle lettere *a), b), c), d), e), g), h), i), l)* ed *m)* del precedente art. 4.

-----  
(36) Ora, medico provinciale o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici. Vedi la nota 35 all'art. 35.

---

**38.** Per i posti di medico-chirurgo condotto, gli aspiranti dovranno produrre la laurea in medicina e chirurgia e, inoltre, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, se la laurea non abilita all'esercizio predetto.

-----

---

**39.** Per i posti di veterinario condotto, gli aspiranti dovranno produrre la laurea in veterinaria e il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, se la laurea non abilita all'esercizio predetto.

-----

---

**40.** Per i posti di levatrice le aspiranti dovranno produrre il diploma di ostetricia.

-----

---

**41.** Si applicano anche ai concorsi per posti di sanitario condotto le disposizioni contenute negli artt. 4 e 6 del presente regolamento.

-----

---

**42.** I limiti di età per l'ammissione al concorso sono stabiliti in conformità delle disposizioni contenute nei primi due comma dell'articolo 5 <sup>(39)</sup>.

Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso:

a) i sanitari condotti, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando si trovino tuttora in servizio;

b) i sanitari condotti in pianta stabile che per effetto dell'unione in consorzio di più condotte vengano a rimanere privi del posto, purché non siano trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento di cessazione dal servizio.

-----

(39) Per l'elevazione dei limiti di età contenuti nell'art. 5, vedi, ora, [L. 5 marzo 1961, n. 201](#), riportata al n. C/X. Vedi anche, [L. 2 agosto 1957, n. 676](#), riportata al n. C/VII.

---

**43.** L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze.

Il provvedimento è definitivo <sup>(40)</sup>.

-----  
[\(40\)](#) Così sostituito dall'art. 7, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

### Sezione III - Svolgimento del concorso <sup>(41)</sup>

**44.** La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:

- a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
- b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;
- c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari di ospedale di almeno cento letti; uno di essi è escluso su terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi;
- d) di un medico condotto, scelto su terna proposta dai Comuni interessati <sup>(41/a)</sup>.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario <sup>(42)</sup>.

-----

[\(41\)](#) Per la nomina delle commissioni giudicatrici, vedi, l'art. 69, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), recante il T.U. delle leggi sanitarie, nel testo modificato dall'art. 12, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#).

[\(41/a\)](#) Vedi [L. 8 marzo 1968, n. 220](#), riportata al n. C/XIII.

[\(42\)](#) Così sostituito dall'art. 8, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

**45.** Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

- a) servizio di medico condotto di ruolo;
- b) servizio di ruolo prestato in ospedale di prima o di seconda categoria o di terza categoria con almeno cento letti;
- c) docenza in patologia o clinica medica, in patologia o clinica chirurgica, in ostetricia e ginecologia o in clinica pediatrica;
- d) specializzazione in una delle branche indicate nella presente lettera;

- e) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico nelle forze armate;
  - f) idoneità conseguita in precedente concorso per medico condotto;
  - g) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea;
  - h) servizio d'interno prestato in condotta per durata non inferiore a tre mesi;
  - i) servizio di ruolo prestato in ospedale di terza categoria con meno di cento letti;
  - l) libero esercizio professionale;
  - m) altri incarichi e servizi;
  - n) pubblicazioni ed altri lavori scientifici <sup>(43)</sup>.
- 

(43) Così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211.

---

**46.** Nel concorso a posti di medico condotto l'esame consiste in due prove pratiche, di cui una in medicina e l'altra in chirurgia ed ostetricia.

La prova pratica di medicina può essere integrata con ricerche diagnostiche di laboratorio.

-----

---

**47.** La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:

- a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
- b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;
- c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;
- d) di un veterinario condotto scelto su terna proposta dai Comuni interessati <sup>(41/a)</sup>.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario <sup>(44)</sup>.

-----

[\(41/a\)](#) Vedi [L. 8 marzo 1968, n. 220](#), riportata al n. C/XIII.

[\(44\)](#) Così sostituito dall'art. 10, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

**48.** Nel concorso a posti di veterinario condotto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

- a) servizio di veterinario condotto di ruolo;
- b) docente in materia attinente al posto messo a concorso;
- c) idoneità conseguita in precedente concorso per veterinario condotto;
- d) servizio temporaneo in qualità di veterinario condotto interino ed altri servizi per incarico conferito con provvedimento del Ministro per la sanità o del veterinario provinciale;
- e) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate;
- f) specializzazione o perfezionamento conseguito nelle diverse discipline veterinarie;
- g) libero esercizio professionale;
- h) altri incarichi o servizi;
- i) pubblicazioni ed altri lavori scientifici <sup>(45)</sup>.

-----  
[\(45\)](#) Così sostituito dall'art. 11, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

**49.** Nel concorso a posti di veterinario condotto l'esame consiste in due prove pratiche di cui una in clinica medica veterinaria, eventualmente integrata con ricerche diagnostiche di laboratorio, e l'altra sulla ispezione sanitaria delle carni da macello, l'igiene e la zootecnia.

-----

---

**50.** La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed è composta:

- a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe;
- b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, escluso il medico provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;

c) di due docenti universitari in ostetricia, o primari di ospedale in reparti di ostetricia o liberi esercenti specializzati in ostetricia; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici chirurghi;

d) di un'ostetrica condotta, scelta su terna proposta dai Comuni interessati <sup>(45/a)</sup>.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario <sup>(46)</sup>.

-----  
<sup>(45/a)</sup> Vedi [L. 8 marzo 1968, n. 220](#), riportata al n. C/XIII.

<sup>(46)</sup> Così sostituito dall'art. 12, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

**51.** Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

- a) servizio di condotta con nomina conseguita per concorso;
  - b) servizio prestato in sale o istituti di maternità ovvero in reparto di ostetricia annesso ad ospedale di almeno cento letti, in seguito a pubblico concorso;
  - c) idoneità conseguita in precedente concorso per levatrice condotta;
  - d) titoli di studio vari;
  - e) servizio d'interina prestato in condotta per durata non inferiore a tre mesi;
  - f) libero esercizio professionale;
  - g) altri incarichi e servizi;
  - h) pubblicazioni e altri lavori scientifici.
- 
- 

**52.** Nel concorso a posti di levatrice condotta l'esame consiste in un prova orale interessante particolarmente l'assistenza da prestare durante la gravidanza il parto e il puerperio e nozioni di puericoltura.

-----

---

**53.** I programmi particolareggiati per le singole prove di esame, indicate nei precedenti articoli 46, 49 e 52, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno <sup>(47)</sup>.

Nella valutazione dei titoli si applicano le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 12.

-----

[\(47\)](#) Ora, Ministro per la sanità. Vedi la nota 23 all'art. 13. Per i programmi particolareggiati degli esami previsti nel comma, vedi i nn. 2, 3 e 4, [D.M. 15 aprile 1935](#), riportato al n. C/II.

---

**54.** Il Ministro per l'interno [\(48\)](#), con il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice del concorso stabilisce anche la data di inizio delle prove di esame e la sede per il loro svolgimento.

-----

[\(48\)](#) Ora, medico provinciale o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per effetto degli artt. 12, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#) recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e 4 e 6, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#) istitutiva del Ministero della sanità.

---

**55.** La graduatoria del concorso è approvata dal prefetto [\(49\)](#), il quale provvede, con separato decreto, alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso.

La dichiarazione è fatta, secondo l'ordine della graduatoria, sino alla attribuzione di tutti i posti messi a concorso, per la sede che i concorrenti avranno indicato per prima nell'ordine delle loro preferenze.

Se per tale sede è già stato dichiarato vincitore altro candidato che precede in graduatoria, la dichiarazione è fatta per la sede indicata successivamente e così di seguito.

Se manchi una successiva indicazione, il candidato non ha diritto alla dichiarazione di vincitore.

Il provvedimento del prefetto [\(50\)](#), con cui si fa luogo alla dichiarazione dei vincitori del concorso, è definitivo ed è pubblicato, nei modi e termini stabiliti nel precedente art. 23 per la graduatoria, unitamente alla graduatoria medesima.

-----

[\(49\)](#) Ora, medico provinciale o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici. Vedi la nota 35 all'art. 35.

[\(50\)](#) Ora, medico provinciale o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici. Vedi la nota 35 all'art. 35.

---

#### **Sezione IV - Nomina e trasferimenti**

**56.** Il prefetto <sup>(50)</sup> comunica al podestà <sup>(51)</sup> o al presidente del consorzio o al presidente dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza il nome del vincitore del concorso, per la nomina.

Nel caso di mancata accettazione del posto o cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 26.

-----  
[\(50\)](#) Ora, medico provinciale o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici. Vedi la nota 35 all'art. 35.

[\(51\)](#) Ora, sindaco. Vedi la nota 34 all'art. 35.

---

**57.** I comuni o i consorzi che abbiano più condotte mediche, veterinarie od ostetriche, determineranno, nel regolamento comunale, previsto nell'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(52)</sup>, le norme per il trasferimento del personale da una condotta a un'altra.

-----  
[\(52\)](#) Emanato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.](#)

---

## Capo II - Concorso per titoli

**58.** I concorsi per titoli previsti negli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(52/a)</sup> sono indetti dal prefetto <sup>(52/b)</sup> entro un mese dalla data del decreto di unione in consorzio di due o più comuni o di unificazione di due o più condotte dello stesso comune.

Il bando di concorso è notificato agli interessati a mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, alle quali debbono essere allegati soltanto i titoli dei concorrenti.

La commissione, composta, nei singoli casi, in conformità dei precedenti artt. 44, 47 e 50, forma la graduatoria dei concorrenti, tenute presenti, per la valutazione dei titoli, le disposizioni contenute negli artt. 45, 48 e 51.

Il sanitario che non partecipa al concorso o che rinuncia al posto non ha diritto alla indennità prevista nell'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie.

-----  
[\(52/a\)](#) Emanato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.](#)

[\(52/b\)](#) Vedi nota 50 all'art. 55.

---

**59.** Nel caso preveduto nell'articolo precedente la cessazione dal servizio dei sanitari condotti, che non siano riusciti vincitori, decorre dalla data della deliberazione di nomina del vincitore.

Da tale data ha inizio il termine di cinque anni, utile per l'ammissione dei predetti sanitari ai pubblici concorsi con dispensa dai limiti di età, a norma del terzo comma del citato art. 64.

Le disposizioni del presente e del precedente articolo si applicano anche nell'ipotesi preveduta nell'ultimo comma del predetto art. 64. La commissione giudicatrice è composta in conformità del precedente art. 8.

-----

---

### TITOLO III

#### Concorsi a posti negli uffici sanitari comunali

**60.** I concorsi per l'assunzione del personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi sono indetti dal prefetto <sup>(53)</sup> secondo le norme stabilite nell'art. 34, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie.

L'esame verte sulle materie e sui programmi indicati nel precedente art. 13 e può essere integrato con altra prova su materia specialmente attinente al posto.

Il programma particolareggiato dell'esame, deliberato dal podestà <sup>(54)</sup>, è approvato dal prefetto e omologato dal Ministro per l'interno <sup>(55)</sup>.

Si applicano a questi concorsi le disposizioni contenute nel titolo primo per gli ufficiali sanitari; la nomina dei vincitori del concorso è fatta dal podestà <sup>(54)</sup> in base alla graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e approvata dal prefetto <sup>(56)</sup>.

-----

(53) Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

(54) Ora, consiglio comunale, per effetto degli artt. 1 e 10, [D.Lgs.Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1](#), recante norme sulla ricostruzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, e degli artt. 131, [R.D. 4 febbraio 1915, n. 148](#) e 220, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), recanti ambedue il T.U. della legge comunale e provinciale.

(55) L'approvazione e l'omologazione previste nel comma sono state soppresse dall'art. 18, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Vedi anche l'art. 18 del detto decreto che attribuisce all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (ora Ministro per la sanità) la competenza ad emanare norme di carattere generale circa le materie e i programmi particolareggiati per i concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi.

(54) Ora, consiglio comunale, per effetto degli artt. 1 e 10, [D.Lgs.Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1](#), recante norme sulla ricostruzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, e degli artt. 131, [R.D. 4](#)

[febbraio 1915, n. 148](#) e 220, [R.D. 3 marzo 1934, n. 383](#), recanti ambedue il T.U. della legge comunale e provinciale.

[\(56\)](#) Ora, medico provinciale. Vedi la nota 3 all'art. 1.

---

**61.** I posti del personale medico dei servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, nei comuni nei quali tali posti siano istituiti, sono conferiti per concorso fra i medici condotti del comune con nomina stabile.

Nella valutazione dei titoli hanno la prevalenza quelli che dimostrino che il candidato possiede speciale conoscenza dell'assistenza pubblica, della previdenza sociale e dell'igiene generale.

-----

---

**62.** I posti per veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono conferiti per pubblico concorso, per titoli ed esami.

La Commissione giudicatrice del concorso è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:

a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;

c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;

d) di un veterinario comunale scelto su terna proposta dai Comuni interessati [\(56/a\)](#).

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.

Ai fini del concorso il servizio di veterinario comunale è parificato al servizio di condotta di cui alla lettera a) del precedente art. 48.

Per l'ammissione al concorso e per lo svolgimento di esso sono estese in quanto applicabili le norme sui concorsi a posti di veterinario condotto [\(57\)](#).

-----

[\(56/a\)](#) Vedi [L. 8 marzo 1968, n. 220](#), riportata al n. C/XIII.

[\(57\)](#) Così sostituito dall'art. 13, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

**63.** Le promozioni del personale, preveduto negli artt. 60, 61 e 62, ai gradi superiori eventualmente istituiti hanno luogo per concorso interno, in base alle norme deliberate dal podestà <sup>(58)</sup>.

In apposito regolamento comunale, con il quale si provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale addetto agli uffici sanitari comunali, sono anche stabiliti i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianità, per l'ammissione al concorso interno predetto.

I posti per veterinario comunale capo sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami.

La Commissione giudicatrice del concorso è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, ed è composta:

- a) di un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
- b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso;
- c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;
- d) di un veterinario comunale capo scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.

Sono ammessi al concorso indipendentemente dal limite di età i veterinari condotti o gli altri veterinari comunali con nomina stabile, i veterinari appartenenti ai ruoli del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità nonché quelli della Facoltà di medicina veterinaria e degli Istituti zooprofilattici sperimentali che prestino da almeno tre anni servizio effettivo.

Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione secondo l'ordine di precedenza sottoindicato i seguenti titoli:

- a) servizio di veterinario comunale capo di ruolo;
- b) servizio di veterinario comunale di ruolo;
- c) docenza in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ed in altre discipline attinenti al posto messo a concorso;
- d) servizio nei ruoli veterinari del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate e servizio di ruolo negli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- e) idoneità conseguita in precedenti concorsi per veterinario comunale capo;

- f) specializzazione e perfezionamento conseguiti nelle discipline indicate nella precedente lettera c);
- g) libero esercizio professionale;
- h) altri incarichi e servizi;
- i) pubblicazioni ed altri lavori scientifici.

L'esame consiste in due prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.

I programmi di esame per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità.

Al concorso per veterinario comunale capo sono applicabili, per quanto non previsto dai precedenti commi, le disposizioni sui concorsi per veterinario condotto <sup>(59)</sup>.

-----  
[\(58\)](#) Ora, consiglio comunale. Vedi la nota 54 all'art. 60.

[\(59\)](#) I commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo sono stati aggiunti dall'art. 14, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

**64.** Se i concorsi preveduti nei precedenti artt. 61 e 63, primo e secondo comma, diano esito negativo, i posti relativi sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esami bandito dal medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze <sup>(60)</sup>.

I programmi particolareggiati dell'esame, deliberati dal podestà <sup>(61)</sup>, sono approvati dal prefetto e omologati dal Ministro per l'interno <sup>(62)</sup>.

Si applicano al concorso pubblico le disposizioni contenute nel presente regolamento; la nomina dei vincitori del concorso è fatta dal podestà <sup>(61)</sup>, in base alla graduatoria formata dalla commissione e approvata dal prefetto <sup>(63)</sup>.

-----  
[\(60\)](#) Comma così sostituito dall'art. 15, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

[\(61\)](#) Ora, consiglio comunale. Vedi la nota 54 all'art. 60.

[\(62\)](#) L'approvazione e l'omologazione previste nel comma sono state soppresse dall'art. 18, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Vedi, anche, la nota 55 all'art. 60.

[\(61\)](#) Ora, consiglio comunale. Vedi la nota 54 all'art. 60.

[\(63\)](#) Ora, medico provinciale o veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici. Vedi la nota 35 all'art. 35.

---

**65.** I posti di direttore di macello sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esame, indetto dal prefetto <sup>(64)</sup>.

Sono ammessi al concorso, indipendentemente dal limite di età i veterinari condotti o gli altri veterinari comunali di ruolo, i veterinari appartenenti ai ruoli del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità nonché quelli della Facoltà di medicina veterinaria e degli istituti zooprofittici che prestino da almeno tre anni servizio effettivo <sup>(65)</sup>.

Per lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni che regolano i concorsi a posti di veterinario condotto.

-----  
<sup>(64)</sup> Ora, veterinario provinciale, per effetto degli articoli 4 e 6, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), istitutiva del Ministero della Sanità.

<sup>(65)</sup> Comma così sostituito dall'art. 16, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#).

---

**66.** La Commissione giudicatrice del concorso indicato nell'articolo precedente è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta:

a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso;

c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;

d) di un direttore di macello pubblico scelto su terna proposta dai Comuni interessati <sup>(65/a)</sup>.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario.

Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione nell'ordine di preferenza sottoindicato i seguenti titoli:

a) servizio di direttore di macello pubblico di ruolo;

b) servizio di veterinario comunale di ruolo;

c) docenza in anatomia patologica ed ispezione sanitaria delle carni e in altre discipline attinenti al posto messo a concorso;

d) servizio nei ruoli veterinari del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate e servizio di ruolo negli Istituti zooprofilattici sperimentali;

e) idoneità conseguita in precedenti concorsi per direttore di macello pubblico;

f) servizio di veterinario incaricato dell'ispezione delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti di lavorazione delle carni;

g) specializzazione e perfezionamento conseguiti nelle discipline indicate nella precedente lettera c);

h) libero esercizio professionale;

i) altri incarichi e servizi.

L'esame consiste in due prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.

I programmi per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità <sup>(66)</sup>.

-----  
<sup>(65/a)</sup> Vedi [L. 8 marzo 1968, n. 220](#), riportata al n. C/XIII.

<sup>(66)</sup> Così sostituito dall'art. 17, [D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 2211](#). Per il programma particolareggiato dell'esame previsto nell'articolo, vedi il n. 5, [D.M. 15 aprile 1935](#), riportato al n. C/II di questa voce.

---

## TITOLO IV

### Concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi della provincia

#### Capo I - Concorsi a posti nei laboratori provinciali di igiene e profilassi

##### Sezione I - Concorso a posti di assistente

**67.** I concorsi per posti di assistente presso i laboratori di igiene e profilassi, preveduti nel terzo comma dell'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(67)</sup>, hanno luogo per titoli ed esame.

<sup>(68)</sup>.

-----  
<sup>(67)</sup> Emanato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

<sup>(68)</sup> Comma abrogato dall'art. 18, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

---

**68.** Il bando di concorso, contenente le indicazioni prevedute nelle lettere *a*, *b* e *c* dell'art. 2 del presente regolamento, è pubblicato, almeno sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, nel Foglio annunci legali della provincia, e, per tutto il tempo suddetto, agli albi pretori della prefettura e del comune capoluogo. Si applicano, per il rimanente, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 3.

-----

---

**69.** Gli aspiranti ai posti messi a concorso debbono far pervenire al prefetto <sup>(69)</sup>, entro il termine stabilito nel bando, domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei documenti indicati nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *g*, *h*, *i*, *l* ed *m* dell'art. 4 nonché del titolo di studio prescritto nel secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(70)</sup>.

Si applicano ai concorsi predetti le disposizioni contenute nei precedenti artt. 4, 6 e 7 <sup>(71)</sup>.

-----

(69) Ora, Presidente dell'Amministrazione provinciale, per effetto dell'art. 18, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), che ha trasferito dal Prefetto all'Amministrazione provinciale la competenza in merito ai concorsi relativi al personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

(70) Ora, terzo comma dell'art. 85, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), per effetto dell'art. 14, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(71) Il riferimento all'art. 1, contenuto nella formulazione originaria del comma, è stato soppresso dall'art. 18, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

---

**70.** I limiti di età per l'ammissione al concorso sono stabiliti in conformità delle disposizioni contenute nei primi due comma dell'articolo 5 <sup>(72)</sup>.

Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso:

*a)* gli aiuti e gli assistenti di ruolo delle facoltà di medicina e chirurgia, ovvero quelli delle cattedre di chimica, nelle sue varie branche, presso le università e gli istituti di istruzione superiore;

*b)* coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.

-----

(72) Per i limiti di età, vedi, ora, l'art. 85, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), nel testo modificato dalla [L. 2 febbraio 1960, n. 41](#), e la [L. 5 marzo 1961, n. 201](#), riportata al n. C/X di questa voce.

---

**71.** La commissione giudicatrice dei concorsi preveduti nell'art. 67 è presieduta da un funzionario di gruppo A del ruolo dell'amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6° ed è composta:

*a)* di due docenti universitari particolarmente competenti nelle materie sulle quali verte il concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dalla rispettiva associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta;

*b)* di un funzionario, di grado non inferiore al 7°, appartenente al ruolo del personale dei laboratori dell'istituto di sanità pubblica;

*c)* di un direttore di reparto di laboratorio provinciale di igiene e profilassi, scelto su terna proposta dalla sezione sanitaria dell'associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

I componenti indicati nelle precedenti lettere *b* e *c* sono scelti fra il personale della corrispondente specialità nella quale è indetto il concorso <sup>(73)</sup>.

-----

(73) Per la nomina e la composizione della commissione giudicatrice del concorso per il personale dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, vedi, ora, rispettivamente gli artt. 85, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante il T.U. delle leggi sanitarie, e 15, D.P.R. 10 giugno 1955, numero 854, recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

---

**72.** Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

*a)* servizio prestato con nomina conseguita per concorso presso i corrispondenti laboratori dell'amministrazione della sanità pubblica o presso reparti medico-micrografici di laboratori di igiene e profilassi dipendenti da comuni e province o presso istituti universitari di igiene o di batteriologia, per i concorsi a posti di assistente presso i reparti medico-micrografici; ovvero servizio prestato con nomina conseguita per concorso presso i corrispondenti laboratori dell'amministrazione della sanità pubblica o presso i reparti di chimica dei laboratori di igiene e di profilassi dipendenti da comuni e province o presso istituti universitari di chimica o di chimica e farmacia, per i concorsi a posti di assistente presso i reparti di chimica;

*b)* docenza universitaria in materia attinente al posto messo a concorso;

*c)* idoneità conseguita in precedente concorso per posti preveduti nella lettera *a*;

*d)* specializzazioni o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

*e)* altri incarichi e servizi;

*f)* pubblicazioni e altri lavori scientifici.

Si applicano a questi concorsi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 12.

-----  

---

**73.** L'esame per il pubblico concorso a posti di assistente presso il reparto medico-micrografico nei laboratori provinciali di igiene e profilassi consiste:

a) in tre prove riguardanti:

la microbiologia;

la microscopia e parassitologia e la fisica applicata all'igiene;

l'istologia normale e patologica e la chimica clinica;

b) in una prova scritta riguardante le malattie infettive di origine alimentare e parassitaria;

c) in una prova orale.

I programmi particolareggiati per le singole prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno <sup>(74)</sup>.

-----  
*(74)* Ora, Ministro per la sanità per effetto degli articoli 18, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e 1 e 2, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), istitutiva del Ministero della sanità. Per i programmi particolareggiati degli esami a posti di assistente, di coadiutore e di direttore presso il reparto medico-micrografico e di assistente, coadiutore e direttore presso il reparto chimico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, vedi, rispettivamente, i nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del [D.M. 15 aprile 1935](#), riportato al n. C/II di questa voce.

---

**74.** L'esame per il pubblico concorso a posti di assistente per il reparto di chimica nei laboratori provinciali di igiene e profilassi consiste in quattro prove pratiche e una prova orale.

Le prove pratiche riguardano:

a) analisi qualitativa;

b) analisi quantitativa;

c) analisi organica e farmaceutica;

d) analisi bromatologica.

I programmi particolareggiati delle singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno <sup>(74)</sup>.

-----

(74) Ora, Ministro per la sanità per effetto degli articoli 18, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e 1 e 2, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), istitutiva del Ministero della sanità. Per i programmi particolareggiati degli esami a posti di assistente, di coadiutore e di direttore presso il reparto medico-micrografico e di assistente, coadiutore e direttore presso il reparto chimico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, vedi, rispettivamente, i nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del [D.M. 15 aprile 1935](#), riportato al n. C/II di questa voce.

---

**75.** Il prefetto approva la graduatoria del concorso e, provveduto alla sua pubblicazione, la comunica al preside della provincia per la nomina del candidato o dei candidati vincitori <sup>(75)</sup>.

-----

(75) L'approvazione della graduatoria spetta, ora, al Consiglio provinciale per effetto dell'art. 14, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

---

## Sezione II - Concorsi a posti direttivi

**76.** Il concorso interno per titoli ed esame è obbligatorio per la promozione ai posti di direttore e di coadiutore nei reparti dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

L'esame consiste nelle prove stabilite rispettivamente negli artt. 73 e 74, integrate con una prova scritta di igiene generale.

I candidati dovranno anche sostenere una prova pratica riguardante: l'autopsia di un cadavere umano per il posto di direttore di reparto medico-micrografico, e la fisica applicata alla chimica, per quello di direttore di reparto di chimica.

I programmi particolareggiati delle singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno <sup>(74)</sup>.

Nel regolamento provinciale, preveduto nell'articolo 84 del testo unico delle leggi sanitarie, sono stabiliti i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianità, per l'ammissione ai concorsi indicati nei precedenti comma.

-----

(74) Ora, Ministro per la sanità per effetto degli articoli 18, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e 1 e 2, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), istitutiva del Ministero della sanità. Per i programmi particolareggiati degli esami a posti di assistente, di coadiutore e di direttore presso il reparto medico-micrografico e di assistente, coadiutore e direttore presso il reparto chimico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, vedi, rispettivamente, i nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del [D.M. 15 aprile 1935](#), riportato al n. C/II di questa voce.

---

77. <sup>(77)</sup>.

-----

<sup>(77)</sup> L'articolo, che disciplinava la nomina e la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi di cui al precedente articolo, è stato abrogato dall'art. 19, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Vedi, ora, gli artt. 15 e 19 di detto decreto e 85, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), recante il T.U. delle leggi sanitarie.

---

**78.** Quando il concorso indicato nell'articolo precedente abbia dato esito negativo, ovvero quando esso non abbia potuto effettuarsi per mancanza di personale aspirante, i posti di coadiutore e di direttore sono conferiti per pubblico concorso per titoli ed esame.

Sono ammessi al concorso:

1° per posti di direttore:

- a) i direttori e i coadiutori di reparto presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi del regno;
- b) le altre persone indicate nell'ultimo comma dell'art 85 del testo unico delle leggi sanitarie <sup>(76)</sup> quando, alla data del bando di concorso, abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio;

2° per i posti di coadiutore:

- a) i direttori, i coadiutori e gli assistenti di reparto presso i laboratori provinciali d'igiene e profilassi del regno;
- b) le altre persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 85 sopracitato, quando, alla data del bando di concorso, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio.

I programmi di esame sono conformi a quelli indicati nell'art. 76.

Si applicano a tali concorsi le disposizioni prevedute nella precedente sezione per i concorsi indicati nell'art. 67. Essi possono essere indetti in ogni tempo.

-----

<sup>(76)</sup> Emanato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

---

## **Capo II - Concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi integrativi di assistenza, vigilanza igienica e profilassi**

79. <sup>(78)</sup>.

-----

(78) L'articolo, che disciplinava i concorsi per l'assunzione del personale medico addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi della provincia è stato abrogato dall'art. 20, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Vedi ora, sull'argomento, le disposizioni contenute in detto articolo.

---

**80.** Le materie su cui vertono le prove di esame dei concorsi indicati nel primo comma dell'articolo precedente e il programma particolareggiato di queste, sono determinati dalla amministrazione provinciale, in relazione alle necessità dei servizi inerenti ai singoli posti messi a concorso, approvati dal prefetto e omologati dal Ministro per l'interno <sup>(79)</sup>.

<sup>(80)</sup>.

-----

(79) L'approvazione e l'omologazione previste nel comma sono state soppresse dall'art. 18, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(80) Il secondo comma dell'articolo che disciplinava la composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per l'assunzione di personale medico addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi della provincia, è stato abrogato dall'art. 21, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), recante norme sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Vedi, ora, sull'argomento, le disposizioni contenute in detto articolo.

---

## TITOLO V

### Disposizioni generali e transitorie

#### Capo I - Disposizioni generali

**81.** Le norme contenute nel titolo primo, capo primo, per i concorsi a posti di ufficiale sanitario si applicano anche a tutti gli altri concorsi preveduti nel presente regolamento, in quanto non sia diversamente stabilito e compatibilmente con le particolari disposizioni che regolano i singoli concorsi.

-----

---

**82.** Le facoltà conferite al prefetto dal presente regolamento sono esercitate, per quanto riguarda il governatorato di Roma, dal governatore <sup>(81)</sup>.

-----

(81) L'articolo deve ritenersi abrogato in seguito alla soppressione del Governatorato di Roma, operata dal [D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426](#).

---

## Capo II - Disposizioni transitorie

**83.** La data dei primi concorsi da bandire, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sarà determinata con decreto del Ministro per l'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

-----

---

**84.** Al primo concorso, che sarà bandito in ciascuna provincia dopo l'entrata in vigore del presente regolamento a posti di ufficiale sanitario o di sanitario condotto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, estese agli impiegati degli enti locali con il regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641.

La stessa disposizione vale anche per i concorsi preveduti nell'art. 34, comma terzo, del testo unico delle leggi sanitarie e negli artt. 60, 65, 67 e 79, comma primo, del presente regolamento, a meno che essa non abbia già avuto precedente applicazione.

-----

---

**85.** Ai concorsi, preveduti negli artt. 1, 30, 34 e 67 indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere rispettivamente ammessi, a norma delle disposizioni contenute negli artt. 360, 361 e 363 del testo unico delle leggi sanitarie:

*a)* per i posti di ufficiale sanitario, coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, a seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purché siano stati assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie;

*b)* per i posti di sanitario condotto, coloro che dimostrino di aver già prestato servizio di condotta, con nomina conseguita a seguito di pubblico concorso, precedentemente alla data predetta;

*c)* per i posti presso laboratori provinciali, coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterrotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso laboratori d'igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, purché assunti precedentemente alla data indicata nella lettera *a*.

-----